

N. 298 del Repertorio

N. 215 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il 27 (ventisette) giugno 2019 (duemiladiciannove), in Venezia (Mestre), via Punta San Giuliano n.34, presso la Società Canottieri Punta San Giuliano Mestre io sottoscritto dottor Francesco Fioravanti Notaio in Dolo con studio ivi alla Via G. Matteotti n. 38/1, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Venezia, sono richiesto dalla Sig.ra Sara Mercolino di assistere alla assemblea degli associati della "ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILE" con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 152, Codice Fiscale n. 90006470273, ente giuridico riconosciuto con decreto n. 2041 del 15/11/1983.

La Sig.ra Sara Mercolino, nata a Venezia il 30 (trenta) aprile 1987 (millenovecentottantasette), domiciliata presso la sede della infrascritta associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione medesima, constata e dà atto:

che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti n. 75 (settantacinque) associati su totali n. 104 (centoquattro) aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **A**), omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente;

che del Consiglio Direttivo sono presenti i Sig.ri Sara Mercolino, Marchiori Giulia, Fontanella Silena, Toffolo Giulia, Jakab Petra, Cossaro Sara, Tabacco Tommi;

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ed è regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo stata deserta la prima, in data odierna, in questo luogo, alle ore 18 (diciotto) e minuti 55 (cinquantacinque), per apportare integrazioni e modifiche allo Statuto e varie ed eventuali.

La Sig.ra Sara Mercolino assume quindi la Presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, nella sua veste di Presidente del Consiglio direttivo, confermandomi l'incarico di assistervi e redigere il relativo verbale.

In merito all'argomento all'ordine del giorno la Presidente fa presente la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alle norme del "Codice del terzo Settore", ovvero D.Lgs n. 117/2017, nonché di apportare le integrazioni e ulteriori modifiche che risultano dal nuovo testo dello statuto di cui infra; propone quindi di modificare lo statuto in tal senso e precisamente di adottare il testo che la Presidente legge all'Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento, né domande e osservazioni da parte degli intervenuti, il Presidente pone ai voti la proposta per alzata di mano con controprova.

L'esito della votazione è il seguente:

- voti favorevoli: n. 75 (settantacinque)
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

La Presidente quindi dichiara che la proposta di deliberazione è adottata all'unanimità

e quindi mi consegna il nuovo testo dello statuto che viene allegato al

Registrato a Venezia

il **9 luglio 2019**

N. **786**

Serie **1T**

presente verbale sotto la lettera "**B**", omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19 (diciannove) e minuti 25 (venticinque).

Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n. 117/2017.

TRATTAMENTO DEI DATI

La comparente dichiara e riconosce di aver ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e tutta la normativa in materia di privacy, in particolare il Regolamento UE 2016/679. Essa autorizza il notaio al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari, contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ad obblighi di legge, per esigenze organizzative di studio, e dichiara di aver ricevuto, prima di quest'atto ed in forma scritta, tutta l'informativa in materia di protezione di dati personali sensibili, esprimendo il relativo consenso e autorizzando il notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro facciate di due fogli e da me letto alla comparente, la quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 19 (diciannove) e minuti 30 (trenta).

F.to MERCOLINO SARA, FRANCESCO FIORAVANTI (segue sigillo)

ALLEGATO "A" AL N. 215 DELLA RACCOLTA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27.06.2019 - ELENCO PRESENZE

presenti Consiglio Direttivo		presenti personalmente		per delega	
Sara Mercolino	X	Marilena Ca Bianca	X	Alberto Mainardi	X
Marchiori Giulia	X	Anna Dal Borgo	X	Francesca Penso	X
Silena Fontanella	X	Rebecca Zennaro	X	Massimo Sardella	X
Giulia Toffolo	X	Nicola Bottan	X	Gabriella De Val	X
Petra Jakab	X	Simonetta Sanson	X	Vincenzo Leo Basciano	X
Sara Cossaro	X	Emilia Turidache	X	Cristina Ca Bianca	X
Tommi Tabacco	X	Maurizio Dipino	X	Alice Panzonado	X
		Francesca Di Bussolo	X	MariaLuisa Scibola	X
	7	Fabrizio Zen	X	Elena Sguotti	X
		Antonia Gisolfi	X	Sabrina Marzotto	X
		Aldo Mercolino	X	Catiuscia Sanson	X
		Giuseppe Mansi	X	Ariella Sanson	X
		Angela Ghezze	X	Melania Lupatin	X
		Eleonora Da Rin	NO	Eleonora Penso	X
		Alessandra Da Rin	NO	Chiara Fortini	X
		Sara Zennaro	X	Andrea Pescarolo	X
		Giulia Miani	X	Flavio Stefanutti	X
		Chiara Premi	NO	Malvina Zeqiraj	X
		Alessandro Simionato	X	Antonella Califano	X
		MA NEO DOZZO	X	Andrea Simion	X
				Donatella Maestri	X
			17	Patrizia Coraei	X
				Sergio Doria	X
				Sara Santucci	X
				Andrea Panicucci	X
				Pamela Zanon	X
				Nicola Capotorto	X
				Rodolfo Zen	X
				Vilma Barro	X
				Alice Dal Fabbro	X
				Raffaella Grimaldi	X
				Barbara Pol	X
				Maurizio Ghezze	X
				Lina Padovan	X
				Marco Fontanella	X
				NadiyaKolodiy	X
				Roberta Gardina	X
				Massimo Fiorese	X
				Barbara Vallotto	X
				Alessandra Bruscagnin	X
				Elena Perale	X
				Renza Soravia Pulese	X
				Massimo Zennaro	X
				Giovanni Gigliofiorito	X
				Marina Pettená	X
				Amedeo Sartorello	X
				Cinzia Picchi	X



Renzo Fera

Luca Mercolino

				Michele Dal Borgo	X
				Sara Fuser	X
					X

51

51
 17
 7

 75

Sara Merideno

Francesco Di Sandro



ALLEGATO "B" AL N. 215 DELLA RACCOLTA

ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILA

STATUTO SOCIALE

Ordinamento e compiti

Art. 1

Costituzione, sede e struttura

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Veneta Zoofila O.D.V.", Organizzazione di Volontariato e assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede a Venezia, Dorsoduro 152.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. Diversa sede potrà essere stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, purché nell'ambito della stessa Regione Veneto, un eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto, efficacia, interpretazione

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 3

Scopi e Attività dell'Associazione

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

come da lettera e) art.5 D. Lgs. 117/17 "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";

come da lettera i) art.5 D. Lgs. 117/17 "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali, illustrando ciò che gli animali danno agli uomini sul piano pratico ed affettivo, e il dovere degli uomini di trattare gli animali con comprensione ed umanità;
- b) Difendere gli animali da ogni crudeltà ed abuso;
- c) Svolgere una educativa propaganda zoofila, (in particolare tra i ragazzi delle scuole, anche mercé premi e borse di studio), intesa a ingentilire il costume;
- d) Costruire e gestire rifugi per animali abbandonati, dispersi combattendo il randagismo a tutela della pubblica igiene;
- e) Collocare presso zoofili gli animali come sopra salvati e provvedere in caso di necessità a percorsi educativi, terapie comportamentali e/o altri interventi volti a favorire un positivo inserimento sociale ad animali che abbiano subito abbandono e/o maltrattamento;
- f) Diffondere informazioni utili alla corretta gestione sanitaria, igienica e alimentare degli animali ed eventualmente offrire sostegno alle persone che non sono in condizioni economiche che permettano loro di far fronte a necessarie spese medico-veterinarie e/o alle occorrenti spese per il sostentamento degli animali;
- g) Collaborare con le autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e anche in riguardo alla gestione dei ricoveri municipali e alla eutanasia;
- h) Lottare per l'abolizione della vivisezione;
- i) Promuovere ed attuare iniziative in ogni campo in difesa degli animali per la diffusione della zoofilia, pubblicare riviste, libri, opuscoli, gestire siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci e della collettività, nonché partecipare ad iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate anche da terzi, sia pubblici che privati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 4

Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro

degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'iscrizione implica il dovere di pagare la quota associativa ogni anno in base alla formula prescelta.

Art. 5

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6

Categorie di soci

L'iscrizione viene effettuata in base ad una delle seguenti formule:

- soci benemeriti ovvero i soci che hanno conseguito meriti particolari all'interno dell'associazione stessa;
- soci sostenitori ovvero i soci che danno un contributo di sostegno all'associazione;
- soci ordinari ovvero i soci che hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione stessa, incluso servizio di Volontariato attivo.

Le quote di iscrizione e le condizioni relative vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio, che potrà stabilire ulteriori categorie.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza hanno gli stessi diritti ed obblighi.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) votare in Assemblea purché iscritto dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 34;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli associati sui beni dell'associazione.

Art. 8

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento per due anni consecutivi delle quote associative fa presumere che l'iscritto intenda recedere, salvo il disposto dell'art. 24 c.c.

Inoltre, è di spettanza del Consiglio deliberare la cancellazione dai ruoli di quei soci che contravvengano ai doveri stabiliti dallo statuto o che con il loro comportamento o loro iniziative personali, rechino grave nocumento alla reputazione o al funzionamento dell'Associazione.

Un eventuale esclusione del socio, deliberata dal Consiglio, è ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) - l'assemblea;
 - 2) - il consiglio direttivo;
 - 3) - il presidente, il vicepresidente;
 - 4) - l'organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/17;
 - 5) l'organo di revisione, nei casi previsti dall'art.31 D. Lgs. 117/17.
- Detti organi possono essere rieletti per un massimo di 4 (quattro) mandati. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10

Assemblea, compiti e poteri

L'Assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea esprime la volontà sovrana dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I componenti dell'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da un altro componente dell'assemblea stessa che non sia componente del Consiglio. Ciascun associato, comunque, non potrà rappresentare più di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 c.c. in quanto compatibili.

L'associato che per giustificati motivi non potrà partecipare fisicamente all'assemblea, potrà, previo avviso a mezzo mail all'associazione, intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica l'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Art. 12

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 13

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$

degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati rappresentati in assemblea, salvi diversi, inderogabili qualora richiesti dalla legge.

Art. 14

Segretario dell'assemblea

Segretario dell'assemblea ordinaria è il segretario dell'associazione.

Per le assemblee straordinarie le funzioni di segretario verranno assunte dal segretario dell'associazione che verrà affiancato da due o più coadiutori nominati dai partecipanti alla stessa assemblea. In caso di assemblee straordinarie relative all'approvazione di modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Ente con conseguente devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, si provvederà per atto pubblico.

Art. 15

Consiglio

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio è composto da un numero dispari di minimo 5, massimo 7 membri eletti per un triennio dall'assemblea, rieleggibili per 4 mandati.

Tutti gli Amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno assieme al vicepresidente e al segretario dell'associazione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
j) delibera sull'accettazione di eredità e lasciti, sulle richieste di contributi, sugli investimenti, sulle alienazioni di beni, sulle cause attive e passive,
k) delibera sulla convocazione in via straordinaria dell'Assemblea per eventuali modifiche statutarie.
l) propone all'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno al di là dei casi previsti dagli art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, di procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione contabile.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 16

Presidente, Vicepresidente

Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio al suo interno.
Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e ne è il Legale rappresentante.
Dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
Al presidente e al vicepresidente sono anche disgiuntamente conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'assemblea e al consiglio.

Art. 17

Decadenza, sostituzione e cooptazione

I membri del consiglio che per tre volte consecutive non siano intervenuti alle riunioni decadono di diritto dalla carica, a meno che il consiglio stesso non deliberi il contrario, con voto unanime degli intervenuti.
Nel caso ora previsto, come pure in ogni caso in cui occorra sostituire un consigliere venuto meno per dimissioni o impedimento, il consiglio procede alla sostituzione mediante nomina per cooptazione. Il nominato resterà in carica sino alla scadenza dell'intero consiglio, previa ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione utile.

Art. 18

Segretario dell'associazione

Il segretario cura l'adempimento delle deliberazioni del consiglio e delle disposizioni del presidente che coadiuva nell'espletamento dei suoi

compiti. Il segretario coordina e dirige gli uffici amministrativi della associazione, come la tenuta dei libri, e assolve quelle funzioni che gli venissero di volta in volta demandate dal presidente o dal vicepresidente.

Art. 19

Tesoriere

Il tesoriere viene individuato dal Consiglio Direttivo, provvede alle esazioni e pagamenti e alla tenuta dei libri contabili di competenza.

Art. 20

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Organo di revisione contabile

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Risorse economiche

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni di lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 23

Patrimonio

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni

mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.25

Lasciti, eredità e legati

Le eredità e legati sono di pertinenza dell'Associazione. Il presidente, nel decidere sulla destinazione dei benefici, terrà conto della volontà del testatore e delle circostanze.

Art. 26

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 27

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 28

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 33

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Art. 35

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto in queste norme statutarie si farà riferimento normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina,

trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to MERCOLINO SARA, FRANCESCO FIORAVANTI (segue sigillo)

Certifico io sottoscritto Dottor Francesco Fioravanti Notaio in Dolo con studio ivi alla Via G. Matteotti 38/1, iscritto presso il Collegio Notarile di Venezia, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Dolo, Via G. Matteotti 38/1, 17/07/2019

